

# **Regolamento del Sistema camerale del Veneto per la concessione di aiuti alle imprese del territorio regionale attraverso l'utilizzo del Reg. (UE) n. 651/2014.**

## **CAPO I**

### **Principi Generali e disposizioni comuni**

#### **Art. 1**

##### **Finalità**

1. Il presente Regolamento stabilisce le condizioni nel rispetto delle quali Unioncamere Veneto, le Camere di Commercio del Veneto e le Aziende Speciali delle Camere del Veneto possono concedere aiuti di Stato alle imprese, allo scopo di promuovere l'accesso delle imprese ai finanziamenti, la ricerca, sviluppo e innovazione, la formazione, la cultura e la conservazione del patrimonio ed in generale lo sviluppo economico del sistema imprenditoriale del Veneto.
2. Ciascun regime istituito dagli enti di cui al comma 1 dovrà fare riferimento al presente Regolamento ed al Regolamento UE di riferimento, riportando negli atti amministrativi attuativi il codice SA rilasciato dalla Commissione europea.

#### **Art. 2**

##### **Normativa comunitaria di riferimento**

1. Il presente regolamento disciplina gli aiuti di Stato in esenzione, ai sensi del Regolamento U.E. n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 (GUUE L 187 del 26.6.2014

#### **Art. 3**

##### **Soggetti beneficiari**

1. Beneficiarie delle agevolazioni possono essere le imprese di ogni dimensione con sede in Veneto.
2. La concessione degli aiuti potrà essere subordinata alla condizione che l'impresa beneficiaria abbia sede legale o operativa nel territorio di competenza dell'ente concedente, ovvero si impegni ad istituirla prima dell'erogazione.

#### **Art. 4**

##### **Definizioni**

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- 1) *"Piccole e medie imprese"* o *"PMI"*: le imprese così definite dall'Allegato I al Regolamento 651/2014;
- 2) *"impresa unica"*: l'insieme delle imprese, all'interno dello stesso Stato membro, fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:
  - a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
  - b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
  - c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
  - d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui alle lettere da a) a d) per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica;

- 3) *“equivalente sovvenzione lordo”*: importo dell’aiuto se fosse stato erogato al beneficiario sotto forma di sovvenzione, al lordo di qualsiasi imposta o altro onere.

#### **Art. 4**

##### **Campo di applicazione**

1. Le disposizioni del presente Capo si applicano agli aiuti concessi alle imprese di qualsiasi settore.
2. Le agevolazioni saranno concesse nel rispetto del Regolamento 651/2014. Per quanto non disciplinato o definito espressamente dalle presenti disposizioni si fa rinvio al suddetto Regolamento; in ogni caso nulla di quanto previsto dalle presenti disposizioni può essere interpretato in maniera difforme rispetto a quanto stabilito dalle norme pertinenti di tale Regolamento.

#### **Art. 5**

##### **Cumulo**

1. Gli aiuti previsti dalle presenti disposizioni sono cumulabili, per gli stessi costi ammissibili, con altri aiuti di Stato ai sensi dell’art. 107, par.1 del Trattato e con aiuti in regime *“de minimis”*, se l’aiuto cumulato non supera l’intensità e/o l’importo massimo stabilito da un regolamento di esenzione per categoria o da un regime autorizzato dalla Commissione. Essi sono inoltre cumulabili con aiuti senza costi ammissibili individuabili.
2. È fatta salva la possibilità per gli enti di cui all’art. 1 di prevedere il divieto di cumulo con altre agevolazioni.

#### **Art. 6**

##### **Condizioni per l’erogazione degli aiuti**

Non potranno essere erogati aiuti ad imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno. Le imprese beneficiarie di un aiuto ai sensi del presente Regolamento dovranno rilasciare apposita dichiarazione in merito.

#### **Art. 7**

##### **Effetto di incentivazione**

1. Il presente regolamento si applica unicamente agli aiuti che hanno un effetto di incentivazione.
2. Si ritiene che gli aiuti abbiano un effetto di incentivazione se, prima dell’avvio dei lavori relativi al progetto o all’attività, il beneficiario ha presentato domanda scritta di aiuto allo Stato membro interessato. La domanda di aiuto contiene almeno le seguenti informazioni:
  - a) nome e dimensioni dell’impresa;
  - b) descrizione del progetto, comprese le date di inizio e fine;
  - c) ubicazione del progetto;
  - d) elenco dei costi del progetto;
  - e) tipologia dell’aiuto (sovvenzione, prestito, garanzia, anticipo rimborsabile, apporto di capitale o altro) e importo del finanziamento pubblico necessario per il progetto.

### **CAPO II**

#### **Aiuti alle PMI**

#### **Art. 8**

##### **Aiuti agli investimenti a favore delle PMI**

1. I costi ammissibili corrispondono a uno dei seguenti costi o a entrambi:
  - a) i costi degli investimenti materiali e immateriali;
  - b) i costi salariali stimati relativi ai posti di lavoro direttamente creati dal progetto di investimento, calcolati su un periodo di due anni.

2. Per essere considerati costi ammissibili ai sensi del presente articolo, gli investimenti devono consistere:

a) in un investimento in attivi materiali e/o immateriali per installare un nuovo stabilimento, ampliare uno stabilimento esistente, diversificare la produzione di uno stabilimento mediante prodotti nuovi aggiuntivi o trasformare radicalmente il processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente; o

b) nell'acquisizione di attivi di uno stabilimento, se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

— lo stabilimento è stato chiuso o sarebbe stato chiuso se non fosse stato acquistato,

— gli attivi vengono acquistati da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente,

— l'operazione avviene a condizioni di mercato.

Se un membro della famiglia del proprietario originario, o un dipendente, rileva una piccola impresa, non si applica la condizione che prevede che gli attivi vengano acquistati da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente. La semplice acquisizione di quote di un'impresa non è considerata un investimento.

3. Gli attivi immateriali soddisfano tutte le seguenti condizioni:

a) sono utilizzati esclusivamente nello stabilimento beneficiario degli aiuti;

b) sono considerati ammortizzabili;

c) sono acquistati a condizioni di mercato da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente;

d) figurano nell'attivo di bilancio dell'impresa per almeno tre anni.

4. I posti di lavoro direttamente creati da un progetto d'investimento soddisfano le seguenti condizioni:

a) sono creati entro tre anni dal completamento dell'investimento;

b) producono un aumento netto del numero di dipendenti dello stabilimento interessato rispetto alla media dei dodici mesi precedenti;

c) sono mantenuti per un periodo minimo di tre anni a partire dalla data in cui sono stati occupati per la prima volta.

5. L'intensità di aiuto non supera:

a) il 20 % dei costi ammissibili nel caso delle piccole imprese;

b) il 10 % dei costi ammissibili nel caso delle medie imprese.

#### **Art. 9**

##### **Aiuti alle PMI per servizi di consulenza**

1. Sono ammissibili i costi dei servizi di consulenza prestati da consulenti esterni.

2. L'intensità di aiuto non supera il 50 % dei costi ammissibili.

#### **Art. 10**

##### **Aiuti alle PMI per la partecipazione a fiere**

1. I costi ammissibili corrispondono ai costi sostenuti per la locazione, l'installazione e la gestione dello stand in occasione della partecipazione di un'impresa ad una determinata fiera o mostra.

2. L'intensità di aiuto non supera il 50 % dei costi ammissibili.

### **CAPO III**

#### **Aiuti a favore di ricerca, sviluppo e innovazione**

#### **Art. 11**

##### **Aiuti all'innovazione a favore delle PMI**

1. Sono ammissibili i seguenti costi:

a) i costi per l'ottenimento, la convalida e la difesa di brevetti e altri attivi immateriali;

b) i costi di messa a disposizione di personale altamente qualificato da parte di un organismo di ricerca e diffusione della conoscenza o di una grande impresa che svolga attività di ricerca, sviluppo e innovazione in una funzione di nuova creazione nell'ambito dell'impresa beneficiaria e non sostituisca altro personale;

c) i costi per i servizi di consulenza e di sostegno all'innovazione.

2. L'intensità di aiuto non supera il 50% dei costi ammissibili.

3. Nel caso particolare degli aiuti per i servizi di consulenza e di sostegno all'innovazione, l'intensità di aiuto può essere aumentata fino al 100% dei costi ammissibili, a condizione che l'importo totale degli aiuti per tali servizi non superi 200 000 EUR per beneficiario su un periodo di tre anni.

## **Art. 12**

### **Aiuti per l'innovazione dei processi e dell'organizzazione**

1. Sono ammissibili i seguenti costi:

a) le spese di personale;

b) i costi relativi a strumentazione, attrezzature, immobili e terreni nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto;

c) i costi della ricerca contrattuale, delle competenze e dei brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne alle normali condizioni di mercato;

d) le spese generali supplementari e altri costi di esercizio, compresi i costi dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi, direttamente imputabili al progetto.

2. L'intensità di aiuto non supera il 15 % dei costi ammissibili per le grandi imprese e il 50 % dei costi ammissibili per le PMI.

## **Art. 13**

### **Aiuti a progetti di ricerca e sviluppo**

1. La parte sovvenzionata del progetto di ricerca e sviluppo deve essere integralmente compresa in una o più delle seguenti categorie di ricerca:

a) ricerca fondamentale;

b) ricerca industriale;

c) sviluppo sperimentale;

d) studi di fattibilità.

2. I costi ammissibili per i progetti di ricerca e sviluppo sono imputati a una specifica categoria di ricerca e sviluppo e rientrano nelle seguenti categorie:

a) spese di personale: ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario nella misura in cui sono impiegati nel progetto;

b) costi relativi a strumentazione e attrezzature nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto. Se gli strumenti e le attrezzature non sono utilizzati per tutto il loro ciclo di vita per il progetto, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto, calcolati secondo principi contabili generalmente accettati;

c) costi relativi agli immobili e ai terreni nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto. Per quanto riguarda gli immobili, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto, calcolati secondo principi contabili generalmente accettati. Per quanto riguarda i terreni, sono ammissibili i costi delle cessioni a condizioni commerciali o le spese di capitale effettivamente sostenute;

- d) costi per la ricerca contrattuale, le conoscenze e i brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne alle normali condizioni di mercato, nonché costi per i servizi di consulenza e servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini del progetto;
- e) spese generali supplementari e altri costi di esercizio, compresi i costi dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi, direttamente imputabili al progetto.
3. I costi ammissibili per gli studi di fattibilità corrispondono ai costi dello studio.
4. L'intensità di aiuto per ciascun beneficiario non supera:
- a) il 100% dei costi ammissibili per la ricerca fondamentale;
  - b) il 50% dei costi ammissibili per la ricerca industriale;
  - c) il 25% dei costi ammissibili per lo sviluppo sperimentale;
  - d) il 50% dei costi ammissibili per gli studi di fattibilità.
5. L'intensità di aiuto per la ricerca industriale e lo sviluppo sperimentale può essere aumentata fino a un'intensità massima dell'80 % dei costi ammissibili come segue:
- a) di 10 punti percentuali per le medie imprese e di 20 punti percentuali per le piccole imprese;
  - b) di 15 punti percentuali se è soddisfatta una delle seguenti condizioni:
    - i) il progetto:
      - prevede la collaborazione effettiva tra imprese di cui almeno una è una PMI o viene realizzato in almeno due Stati membri, o in uno Stato membro e in una parte contraente dell'accordo SEE, e non prevede che una singola impresa sostenga da sola più del 70 % dei costi ammissibili, o
      - prevede la collaborazione effettiva tra un'impresa e uno o più organismi di ricerca e di diffusione della conoscenza, nell'ambito della quale tali organismi sostengono almeno il 10 % dei costi ammissibili e hanno il diritto di pubblicare i risultati della propria ricerca;
    - ii) i risultati del progetto sono ampiamente diffusi attraverso conferenze, pubblicazioni, banche dati di libero accesso o software open source o gratuito.
6. Le intensità di aiuto per gli studi di fattibilità possono essere aumentate di 10 punti percentuali per le medie imprese e di 20 punti percentuali per le piccole imprese.

## **CAPO IV**

### **Aiuti alla formazione**

#### **Art. 14**

##### **Aiuti alla formazione**

1. Non sono concessi aiuti per le formazioni organizzate dalle imprese per conformarsi alla normativa nazionale obbligatoria in materia di formazione.
2. Sono ammissibili i seguenti costi:
  - a) le spese di personale relative ai formatori per le ore di partecipazione alla formazione;
  - b) i costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione direttamente connessi al progetto di formazione, quali le spese di viaggio, i materiali e le forniture con attinenza diretta al progetto, l'ammortamento degli strumenti e delle attrezzature per la quota da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione. Sono escluse le spese di alloggio, ad eccezione delle spese di alloggio minime necessarie per i partecipanti che sono lavoratori con disabilità;
  - c) i costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione;
  - d) le spese di personale relative ai partecipanti alla formazione e le spese generali indirette (spese amministrative, locazione, spese generali) per le ore durante le quali i partecipanti hanno seguito la formazione.
3. L'intensità di aiuto non supera il 50% dei costi ammissibili. Può tuttavia essere aumentata fino a un'intensità massima del 70% dei costi ammissibili come segue:
  - a) di 10 punti percentuali se la formazione è destinata a lavoratori con disabilità o a lavoratori svantaggiati;

b) di 10 punti percentuali per gli aiuti concessi alle medie imprese e di 20 punti percentuali per gli aiuti concessi alle piccole imprese.

## **CAPO V**

### **Aiuti per la cultura e la conservazione del patrimonio**

#### **Art. 15**

##### **Aiuti per la cultura e la conservazione del patrimonio**

1. Gli aiuti sono concessi per i seguenti obiettivi e attività culturali:

a) musei, archivi, biblioteche, centri o spazi culturali e artistici, teatri, teatri lirici, sale da concerto, altre organizzazioni del settore dello spettacolo dal vivo, cineteche e altre analoghe infrastrutture, organizzazioni e istituzioni culturali e artistiche;

b) il patrimonio materiale comprendente il patrimonio culturale mobile e immobile e siti archeologici, monumenti, siti ed edifici storici; il patrimonio naturale collegato direttamente al patrimonio culturale o riconosciuto formalmente come patrimonio naturale o culturale dalle autorità pubbliche competenti di uno Stato membro;

c) il patrimonio immateriale in tutte le sue forme, compresi i costumi e l'artigianato del folclore tradizionale;

d) eventi artistici o culturali, spettacoli, festival, mostre e altre attività culturali analoghe;

e) attività di educazione culturale e artistica e sensibilizzazione sull'importanza della tutela e promozione della diversità delle espressioni culturali tramite programmi educativi e di sensibilizzazione del pubblico, compreso mediante l'uso delle nuove tecnologie;

f) scrittura, editing, produzione, distribuzione, digitalizzazione e pubblicazione di musica e opere letterarie, comprese le traduzioni.

2. Gli aiuti possono assumere la forma di:

a) aiuti agli investimenti, compresi gli aiuti per la creazione o l'ammodernamento delle infrastrutture culturali;

b) aiuti al funzionamento.

3. Per gli aiuti agli investimenti, i costi ammissibili corrispondono ai costi degli investimenti materiali e immateriali, tra cui:

a) i costi per la costruzione, l'ammodernamento, l'acquisizione, la conservazione o il miglioramento di infrastrutture se annualmente sono utilizzate a fini culturali per almeno l'80 % del tempo o della loro capacità;

b) i costi di acquisizione, incluso il leasing, il trasferimento del possesso o la ricollocazione fisica del patrimonio culturale;

c) i costi necessari per la tutela, la conservazione, il restauro e la riqualificazione del patrimonio culturale materiale e immateriale, compresi i costi aggiuntivi per lo stoccaggio in condizioni appropriate, gli attrezzi speciali, i materiali e i costi relativi a documentazione, ricerca, digitalizzazione e pubblicazione;

d) i costi sostenuti per rendere il patrimonio culturale meglio accessibile al pubblico, compresi i costi per la digitalizzazione e altre nuove tecnologie, i costi per migliorare l'accessibilità delle persone con esigenze particolari (in particolare, rampe e sollevatori per le persone disabili, indicazioni in braille e esposizioni interattive nei musei) e per la promozione della diversità culturale per quanto riguarda presentazioni, programmi e visitatori;

e) i costi relativi a progetti e attività culturali, alla cooperazione, ai programmi di scambio e alle borse di studio, compresi i costi per le procedure di selezione, per la promozione e i costi direttamente imputabili al progetto.

4. Per gli aiuti al funzionamento, sono ammissibili i seguenti costi:

- a) i costi delle istituzioni culturali o dei siti del patrimonio collegati alle attività permanenti o periodiche — comprese mostre, spettacoli, eventi e attività culturali analoghe — che insorgono nel normale svolgimento dell'attività;
  - b) i costi delle attività di educazione culturale e artistica e di sensibilizzazione sull'importanza della tutela e promozione della diversità delle espressioni culturali tramite programmi educativi e di sensibilizzazione del pubblico, compreso mediante l'uso delle nuove tecnologie;
  - c) i costi per migliorare l'accesso del pubblico ai siti e alle attività delle istituzioni culturali e del patrimonio, compresi i costi di digitalizzazione e di utilizzo delle nuove tecnologie, nonché i costi di miglioramento dell'accessibilità per le persone con disabilità;
  - d) i costi operativi collegati direttamente al progetto o all'attività culturale, quali la locazione o l'affitto di immobili e centri culturali, le spese di viaggio, i materiali e le forniture con attinenza diretta al progetto o all'attività culturale, le strutture architettoniche utilizzate per mostre e messe in scena, i prestiti, la locazione e l'ammortamento di strumenti, software e attrezzature, i costi per l'accesso a opere protette dal diritto d'autore e ad altri contenuti protetti da diritti di proprietà intellettuale, i costi di promozione e i costi direttamente imputabili al progetto o all'attività; i costi di ammortamento e di finanziamento sono ammissibili solo se non sono stati inclusi negli aiuti agli investimenti;
  - e) le spese relative al personale impiegato nell'istituzione culturale o nel sito del patrimonio o per un progetto;
  - f) i costi dei servizi di consulenza e di sostegno forniti da consulenti esterni e da fornitori di servizi, direttamente imputabili al progetto.
5. Per gli aiuti agli investimenti, gli aiuti non superano la differenza tra i costi ammissibili e il risultato operativo dell'investimento stesso. Il risultato operativo viene dedotto dai costi ammissibili ex ante, sulla base di proiezioni ragionevoli, o mediante un meccanismo di recupero. Il gestore dell'infrastruttura può mantenere un utile ragionevole nel periodo rilevante.
6. Per gli aiuti al funzionamento, l'importo dell'aiuto non supera quanto necessario per coprire le perdite di esercizio e un utile ragionevole nel periodo in questione. Ciò è garantito ex ante, sulla base di proiezioni ragionevoli, o mediante un meccanismo di recupero.
8. Per la pubblicazione di musica e opere letterarie l'importo massimo degli aiuti non supera né la differenza tra i costi ammissibili e le entrate attualizzate del progetto né il 70 % dei costi ammissibili. Le entrate sono dedotte dai costi ammissibili ex ante o mediante un meccanismo di recupero. I costi ammissibili corrispondono ai costi per la pubblicazione di musica e opere letterarie, compresi i diritti d'autore, le spese di traduzione, redazione e altri costi editoriali (rilettura, correzione e revisione), i costi di impaginazione e di pre stampa e i costi di stampa e di pubblicazione elettronica.
9. La stampa e i periodici, sia cartacei che elettronici, non sono ammissibili agli aiuti a norma del presente articolo.

## **Art. 16**

### **Regimi di aiuti a favore delle opere audiovisive**

1. I regimi di aiuti per la sceneggiatura, lo sviluppo, la produzione, la distribuzione e la promozione di opere audiovisive sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo.
2. Gli aiuti sostengono un prodotto culturale. Al fine di evitare errori palesi nella classificazione di un prodotto come prodotto culturale, ciascuno Stato membro stabilisce procedure efficaci, quali la selezione delle proposte da parte di una o più persone incaricate o la verifica rispetto a un elenco predefinito di criteri culturali.
3. Gli aiuti possono assumere la forma di:
  - a) aiuti alla produzione di opere audiovisive;
  - b) aiuti alla preproduzione;

c) aiuti alla distribuzione.

4. Se uno Stato membro subordina l'aiuto a obblighi di spesa a livello territoriale, i regimi di aiuti alla produzione di opere audiovisive possono:

a) imporre che fino al 160 % dell'aiuto concesso a favore della produzione di una determinata opera audiovisiva sia speso sul territorio dello Stato membro che ha concesso l'aiuto; o

b) calcolare l'importo dell'aiuto concesso alla produzione di una determinata opera audiovisiva in termini di percentuale delle spese relative alle attività di produzione effettuate nello Stato membro che corrisponde l'aiuto, generalmente in caso di regimi di aiuti sotto forma di incentivi fiscali.

5. In entrambi i casi, se uno Stato membro impone ai progetti che intendono beneficiare degli aiuti un livello minimo di attività di produzione da effettuare sul proprio territorio, questo livello non supera il 50 % del bilancio totale di produzione. Inoltre, il massimo della spesa soggetta a obblighi di spesa a livello territoriale non supera in alcun caso l'80 % del bilancio totale di produzione.

5. Sono ammissibili i seguenti costi:

a) per gli aiuti alla produzione: i costi complessivi relativi alla produzione di opere audiovisive, compresi i costi per migliorare l'accessibilità delle persone con disabilità;

b) per gli aiuti alla preproduzione: i costi relativi alla sceneggiatura e allo sviluppo di opere audiovisive;

c) per gli aiuti alla distribuzione: i costi relativi alla distribuzione e alla promozione di opere audiovisive.

6. L'intensità di aiuto per la produzione di opere audiovisive non supera il 50 % dei costi ammissibili.

7. L'intensità di aiuto può essere aumentata come segue:

a) al 60 % dei costi ammissibili per le produzioni transfrontaliere, finanziate da più di uno Stato membro e a cui partecipano produttori di più di uno Stato membro;

b) al 100 % dei costi ammissibili per le opere audiovisive difficili e le coproduzioni cui partecipano paesi dell'elenco del comitato per l'assistenza allo sviluppo (DAC) dell'OCSE.

8. L'intensità di aiuto per la preproduzione non supera il 100 % dei costi ammissibili. Se la sceneggiatura o il progetto portano alla realizzazione di un'opera audiovisiva come un film, i costi della preproduzione sono integrati nel bilancio totale e presi in considerazione nel calcolo dell'intensità di aiuto. L'intensità di aiuto per la distribuzione è uguale a quella per la produzione.

9. Gli aiuti non sono riservati ad attività specifiche della produzione o a singole parti della catena di valore della produzione. Le infrastrutture degli studi cinematografici non sono ammissibili agli aiuti a norma del presente articolo.

10. Gli aiuti non sono riservati esclusivamente ai cittadini dello Stato membro che li concede e i beneficiari non sono tenuti ad essere imprese costituite a norma del diritto commerciale nazionale.

## CAPO VI

### Aiuti per la tutela ambientale

#### ART. 17

##### **Aiuti agli investimenti che consentono alle imprese di andare oltre le norme comunitarie in materia di tutela ambientale o di innalzare il livello di tutela ambientale in assenza di norme comunitarie**

1. Gli investimenti sovvenzionati devono soddisfare una delle seguenti condizioni:

a) gli investimenti consentono al beneficiario di innalzare il livello di tutela ambientale risultante dalle sue attività, al di là delle soglie fissate da norme comunitarie applicabili, indipendentemente dall'esistenza di una normativa nazionale obbligatoria più rigorosa delle norme comunitarie;

b) gli investimenti consentono al beneficiario di innalzare il livello di tutela ambientale risultante dalle sue attività in assenza di norme comunitarie.

2. Non possono essere concessi aiuti che permettono alle imprese di adeguarsi a norme comunitarie già adottate ma non ancora in vigore.



3. L'intensità di aiuto non supera il 35 % dei costi ammissibili. Essa può essere tuttavia aumentata di 20 punti percentuali per gli aiuti concessi alle piccole imprese e di 10 punti percentuali per gli aiuti concessi alle medie imprese.
4. I costi ammissibili corrispondono ai sovraccosti d'investimento necessari a raggiungere un livello di tutela ambientale superiore a quello contemplato dalle norme comunitarie applicabili, senza tenere conto dei vantaggi e costi operativi.
5. Ai fini del paragrafo 5, il costo dell'investimento direttamente connesso alla tutela ambientale viene stabilito facendo riferimento alla situazione controfattuale:
  - a) se il costo dell'investimento a favore della tutela ambientale è facilmente individuabile all'interno del costo complessivo dell'investimento, il costo ammissibile corrisponde a tale costo connesso con la tutela dell'ambiente;
  - b) in tutti gli altri casi, i sovraccosti di investimento sono calcolati rapportando l'investimento alla situazione controfattuale in assenza di aiuti di Stato. Lo scenario controfattuale deve basarsi su un investimento paragonabile dal punto di vista tecnico che comporti un livello inferiore di protezione ambientale (corrispondente a quello previsto dalle eventuali norme comunitarie obbligatorie, ove esistenti) e che sarebbe verosimilmente realizzato in assenza di aiuti («investimento di riferimento»). Per investimento paragonabile dal punto di vista tecnico si intende un investimento che presenti la stessa capacità produttiva e tutte le altre caratteristiche tecniche (eccetto quelle direttamente connesse all'investimento supplementare per la tutela ambientale). Inoltre, dal punto di vista commerciale, tale investimento di riferimento deve essere un'alternativa credibile all'investimento in esame.
6. Gli investimenti ammissibili possono prendere la forma di investimenti in attivi materiali o attivi immateriali.
7. Nel caso di investimenti che mirano ad attenersi a un livello di tutela ambientale superiore rispetto alle norme comunitarie, la situazione controfattuale si definisce come segue:
  - a) qualora l'impresa si stia adeguando a norme nazionali adottate in assenza di norme comunitarie, i costi ammissibili corrispondono ai sovraccosti d'investimento sostenuti per ottenere il livello di tutela ambientale prescritto dalle norme nazionali;
  - b) qualora l'impresa si stia adeguando o vada oltre le soglie di norme nazionali più rigorose di quelle comunitarie o vada oltre le soglie delle norme comunitarie, i costi ammissibili corrispondono ai sovraccosti d'investimento sostenuti per ottenere un livello di tutela ambientale superiore a quanto prescritto dalle norme comunitarie. I costi degli investimenti necessari per ottenere il livello di tutela richiesto dalle norme comunitarie non sono ammissibili;
  - c) in assenza di norme, i costi ammissibili corrispondono ai costi d'investimento necessari per conseguire un livello di tutela ambientale superiore a quello che verrebbe raggiunto dall'impresa o dalle imprese interessate in assenza di qualsiasi aiuto ambientale.
8. Sono esclusi dall'esenzione ai sensi del presente articolo gli aiuti agli investimenti per la gestione dei rifiuti di altre imprese.

## **Art. 18**

### **Aiuti agli investimenti a favore di misure di efficienza energetica**

1. I costi ammissibili corrispondono ai costi degli investimenti supplementari necessari per conseguire il livello più elevato di efficienza energetica. Tali costi sono determinati come segue:
  - a) se il costo dell'investimento per l'efficienza energetica è individuabile come investimento distinto all'interno del costo complessivo dell'investimento, il costo ammissibile corrisponde al costo connesso all'efficienza energetica;
  - b) in tutti gli altri casi, il costo dell'investimento per l'efficienza energetica è individuato in riferimento a un investimento analogo che consente una minore efficienza energetica che verosimilmente sarebbe stato realizzato senza l'aiuto. La differenza tra i costi di entrambi gli investimenti corrisponde al costo connesso alla maggiore efficienza energetica e costituisce il costo ammissibile.

2. L'intensità di aiuto non supera il 30 % dei costi ammissibili.
3. L'intensità di aiuto può essere aumentata di 20 punti percentuali per gli aiuti concessi alle piccole imprese e di 10 punti percentuali per gli aiuti concessi alle medie imprese.

#### **Art. 19**

##### **Aiuti agli investimenti a favore di progetti per l'efficienza energetica degli immobili**

1. Sono ammissibili agli aiuti a norma del presente articolo i progetti per l'efficienza energetica riguardanti gli immobili.
2. I costi ammissibili corrispondono ai costi complessivi del progetto di efficienza energetica.
3. Gli aiuti possono essere concessi sotto forma di una dotazione, di equity, di una garanzia o di un prestito a favore di un fondo per l'efficienza energetica o di un altro intermediario finanziario, che li trasferiscono integralmente ai proprietari degli immobili o ai locatari.
4. Gli aiuti concessi dal fondo per l'efficienza energetica o da un altro intermediario finanziario a favore di progetti ammissibili per l'efficienza energetica possono assumere la forma di prestiti o di garanzie. Il valore nominale del prestito o l'importo garantito non superano 10 milioni di EUR per progetto a livello dei beneficiari finali. La garanzia non supera l'80 % del relativo prestito.
5. Il rimborso da parte dei proprietari degli immobili al fondo per l'efficienza energetica o a un altro intermediario finanziario non è inferiore al valore nominale del prestito.
6. Gli aiuti per l'efficienza energetica mobilitano investimenti aggiuntivi da parte di investitori privati in modo da raggiungere almeno il 30 % del finanziamento totale erogato a un progetto per l'efficienza energetica. Se l'aiuto è fornito da un fondo per l'efficienza energetica, gli investimenti privati possono essere mobilitati a livello del fondo per l'efficienza energetica e/o a livello dei progetti per l'efficienza energetica, in modo da raggiungere, in totale, almeno il 30 % del finanziamento complessivo erogato a un progetto per l'efficienza energetica.

#### **Art. 20**

##### **Aiuti per gli studi ambientali**

1. Gli aiuti agli studi, compresi gli audit energetici, direttamente connessi agli investimenti di cui alla presente sezione, sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo.
2. I costi ammissibili corrispondono ai costi degli studi di cui al paragrafo 1.
3. L'intensità di aiuto non supera il 50 % dei costi ammissibili.
4. L'intensità di aiuto può essere aumentata di 20 punti percentuali per gli studi realizzati per conto di piccole imprese e di 10 punti percentuali per gli studi realizzati per conto di medie imprese.
5. Non sono concessi aiuti alle grandi imprese per gli audit energetici effettuati ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 2012/27/UE, tranne nel caso in cui l'audit energetico è effettuato in aggiunta all'audit energetico obbligatorio previsto da tale direttiva.

### **CAPO VII**

#### **Aiuti per le infrastrutture a banda larga**

#### **Art. 21**

##### **Aiuti per le infrastrutture a banda larga**

1. Sono ammissibili i seguenti costi:
  - a) costi di investimento per lo sviluppo di infrastrutture passive a banda larga;
  - b) costi di investimento per le opere di ingegneria civile relative alla banda larga;
  - c) costi di investimento per lo sviluppo di reti di base a banda larga; e

d) costi di investimento per lo sviluppo di reti di accesso di nuova generazione (NGA).

2. Gli investimenti sono effettuati in zone in cui non esistono infrastrutture della stessa categoria (reti di base a banda larga o reti NGA), né è probabile che siano sviluppate a condizioni commerciali nei tre anni successivi al momento della pubblicazione della misura di aiuto pianificata, condizione verificata peraltro attraverso una consultazione pubblica aperta.

3. Gli aiuti sono concessi sulla base di una procedura di selezione competitiva, aperta, trasparente e non discriminatoria, rispettando il principio della neutralità tecnologica.

4. Il prezzo di accesso all'ingrosso si basa sui principi di tariffazione fissati dall'autorità nazionale di regolamentazione e sui parametri in uso in altre zone comparabili e più competitive dello Stato membro o dell'Unione, tenendo conto degli aiuti ricevuti da parte dell'operatore della rete. L'autorità nazionale di regolamentazione è consultata in merito alle condizioni di accesso (compresi i prezzi) e in caso di controversia fra soggetti interessati all'accesso e l'operatore dell'infrastruttura sovvenzionata.

## **CAPO VIII**

### **Aiuti sotto forma di capitale di rischio**

#### **ART. 22**

##### **Aiuti sotto forma di capitale di rischio**

1. L'intervento in favore del capitale di rischio assume la forma di partecipazioni in un fondo di investimento di private equity orientato al profitto, gestito secondo criteri commerciali.

2. Le rate di investimento realizzate dal fondo di investimento non devono superare 1,5 milioni di euro per impresa destinataria su un arco di dodici mesi.

3. Per le PMI ubicate nelle zone assistite, così come per le piccole imprese ubicate in zone non assistite, l'intervento in favore del capitale di rischio deve limitarsi a fornire seed capital, start-up capital e/o capitale di espansione. Per le medie imprese ubicate in zone non assistite, l'intervento in favore del capitale di rischio si limita a fornire seed capital e/o start-up capital, e non capitale di espansione.

4. Il fondo di investimento fornisce almeno il 70% degli stanziamenti complessivi investiti a favore di PMI sotto forma di equity e quasi-equity.

5. I fondi di investimento devono essere finanziati almeno in misura del 50 % da investitori privati. Nel caso di fondi di investimento che interessano esclusivamente PMI ubicate nelle zone assistite, i fondi di investimento devono essere finanziati almeno in misura del 30 % da investitori privati.

6. Affinché la misura in favore del capitale di rischio sia orientata al profitto, occorre che siano riunite le seguenti condizioni:

a) ciascun investimento deve rientrare in un piano di investimento che fornisca informazioni dettagliate sui prodotti, sull'andamento delle vendite e dei profitti in modo da stabilire preventivamente la redditività dell'investimento;

b) ciascun investimento deve prevedere una strategia di uscita chiara e realistica.

7. Affinché il fondo di investimento sia gestito secondo criteri commerciali, occorre che siano riunite le seguenti condizioni:

a) un accordo tra un gestore professionale di un fondo e gli aderenti al fondo stabilisce che la remunerazione del gestore è legata ai risultati e definisce gli obiettivi del fondo ed il calendario proposto per gli investimenti;

b) gli investitori privati sono rappresentati nel processo decisionale, ad esempio attraverso un comitato consultivo o degli investitori;

c) vengono applicate le migliori prassi e la vigilanza regolamentare nella gestione dei fondi.

## **CAPO VIX**

### **Aiuti per le infrastrutture locali**

#### **ART. 23**

### **Aiuti agli investimenti per le infrastrutture locali**

1. I costi ammissibili corrispondono ai costi degli investimenti materiali e immateriali.
2. L'importo dell'aiuto non supera la differenza tra i costi ammissibili e il risultato operativo dell'investimento. Il risultato operativo viene dedotto dai costi ammissibili ex ante, sulla base di proiezioni ragionevoli, o mediante un meccanismo di recupero.

### **CAPO VX**

#### **Aiuti per l'accesso delle PMI ai finanziamenti**

#### **Art. 24**

##### **Aiuti ai costi di esplorazione**

1. I costi ammissibili sono i costi sostenuti per la verifica iniziale e le procedure formali di due diligence svolte dai gestori degli intermediari finanziari o dagli investitori allo scopo di individuare le imprese ammissibili.
2. L'intensità di aiuto non supera il 50 % dei costi ammissibili.

### **CAPO VXI**

#### **Disposizioni finali**

#### **ART. 25**

##### **Comunicazione alla Commissione, relazioni annuali, controlli**

1. Unioncamere del Veneto provvederà a trasmettere attraverso il sistema di notifica elettronica della Commissione, entro 20 giorni lavorativi dalla sua entrata in vigore, le informazioni sintetiche rilevanti relative al presente Regolamento, ai sensi dell'art. 11, 1° comma del Regolamento n. 651/2014.
2. Gli enti che adotteranno regimi di aiuto ai sensi del Capo II del presente Regolamento, terranno informata Unioncamere del Veneto dei regimi adottati. Essi renderanno ad Unioncamere del Veneto, entro il 30 maggio di ogni anno, tutti gli aiuti concessi nell'anno precedente con riferimento al Capo II del presente Regolamento, affinché Unioncamere del Veneto possa inserire i dati relativi nella Relazione annuale sugli aiuti di Stato di cui all'art. 11, 2° comma del Regolamento n. 651/2014.
3. Ogni ente che concederà aiuti ai sensi del presente Regolamento conserverà, per dieci anni dalla data in cui è stato concesso un aiuto ad hoc o l'ultimo aiuto a valere su un proprio regime, registri dettagliati contenenti le informazioni e i documenti giustificativi necessari alla verifica del rispetto di tutte le condizioni di cui ai Regolamenti di riferimento.

#### **Art. 26**

##### **Durata del regolamento**

1. Gli aiuti disciplinati dal presente regolamento riguardano il periodo dal 03/04/2023 al 31/12/2023.
2. Il presente Regolamento è pubblicato sul sito internet di Unioncamere del Veneto (<http://www.ven.camcom.it>).